

**Deliberazione di Giunta Comunale
n. 98 del 27-03-2019**

**OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) -
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Marzo in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 10:00.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO	X	
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE	X	
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE	X	
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Macerata, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017 e della previsione che *"I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza"*, appartiene alla Classe 3[^], con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 giugno 1994 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (in seguito sostituito dal nuovo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19/12/2007 e s.m.i.);
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 29/02/2000 è stato approvato l'incremento della tariffa base del 20%, ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, tenendo conto che già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'11/13 marzo 1998 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 1999 erano stati previsti aumenti complessivamente del 10,25% sempre ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Verificato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

Considerato, pertanto, che il tenore del ripristino recato dal suddetto comma 919 non permette di mantenere anche l'incremento tariffario relativo alle superfici inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del D.Lgs. n. 507/93, così come aggiornate dal DPCM 16/02/2001;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'amministrazione comunale intende deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, un aumento del 20% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i, per le superfici superiori al metro quadrato, escludendo, così come da chiara indicazione ministeriale (risposte MEF Telefisco 2019) le forme pubblicitarie non commisurate alla superficie;

Verificato che l'applicabilità di tale aumento alle sole superfici superiori al metro quadrato, rimanendo escluse tutte le superfici inferiori allo stesso e le forme pubblicitarie non commisurate alla superficie, comporta un presunto minor gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità rispetto agli anni precedenti;

Ritenuto non necessaria, in ogni caso, una immediata variazione di bilancio, in quanto lo stanziamento per l'anno 2019 risulta già ridimensionato rispetto allo stanziamento dell'anno precedente;

Atteso che l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..."*;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 che dispone la proroga al 31 marzo 2019 del termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, suddetto;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Considerate le sopravvenute ragioni normative, correlate alle previsioni della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, successiva all'approvazione del bilancio comunale avvenuta in data 20 dicembre 2018, che apportano modifiche al quadro normativo, con possibilità di deliberare aumenti tariffari per Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

Rilevato che l'art. 17 del vigente Regolamento per le entrate tributarie prevede che il termine per l'effettuazione dei pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è fissato all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del bilancio;

Viste le circolari ministeriali n. 13/E del 19/01/2000 e n. 1/FL del 05/02/2001, le quali precisano che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi degli enti locali dovuti per l'anno di riferimento, rientra nel potere dell'ente locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento;

Ravvisata l'opportunità di prorogare la scadenza dell'imposta comunale sulla pubblicità al 31 maggio 2019;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciati dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico del Segretario Generale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto, stante la necessità ed urgenza, di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione nella misura del 20% delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
3. Di disporre che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.